



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 747

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, Prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;

VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, come modificato con decreto n. 353 del 31 marzo 2020, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 83/3. nella seduta del 18.11.2019, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP 04/02/2020.0003231.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020);

VISTO il decreto n. 220 del 04 marzo 2020 con il quale sono stati temporaneamente assegnati i budget finanziari ai Centri di Responsabilità dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto n. 2115 del 5 novembre 2018 con il quale è stato adottato il "Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a favore dei figli dei dipendenti dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale";

PRESO ATTO che la Commissione per l'esame delle richieste di borse di studio nella seduta del 16 luglio 2019 ha chiesto a verbale di sottoporre al Segretario Generale una proposta di modifica al Regolamento vigente in ordine a: *"consentire un ampliamento nei numeri e nei valori in ordine alle economie che si sono registrate e all'aumento dei richiedenti aventi diritto in certe categorie (vedi categorie Università) fino al raggiungimento dello stanziamento"*;

PRESO ATTO che, in base alle risultanze dei lavori della Commissione, l'Ente può essere costretto a limitare l'erogazione delle borse di studio in ragione dei vincoli numerici imposti dal Regolamento alle singole categorie delle borse medesime;

RITENUTO OPPORTUNO, nei limiti del numero massimo e dello stanziamento previsti, consentire una maggiore flessibilità nella distribuzione delle borse di studio permettendo di compensare le eventuali minori assegnazioni di una categoria con maggiori assegnazioni in diversa categoria;

DECRETA

di approvare l'integrazione all'art. 5 del "Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a favore dei figli dei dipendenti dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale come da allegato "Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a favore dei figli dei dipendenti

dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale" che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed annulla e sostituisce quello adottato con il decreto n. 2115 del 5 novembre 2018.

Il Segretario Generale

(Dott. Marco Sanguineri)

SANGUINERI M.

2020.07.17 11:13:26

CN=SANGUINERI MARCO
C=IT
2.5.4.4=SANGUINERI
2.5.4.42=MARCO

RSA/2048 bits

Genova, li **17/07/2020**

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'ADSP DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Sommario

(Art. 1) Borse di Studio – Categorie	2
(Art. 2) Requisiti di ammissione	3
(Art.3) Condizioni e modalità di partecipazione	3
(Art. 4) Criteri per l'assegnazione	4
(Art. 5) Commissione esaminatrice	5
(Art. 6) Buoni Libro	5
(Art. 7) Disposizioni Finali e Transitorie	6

(Art. 1) Borse di Studio – Categorie

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nell'ambito di una policy di welfare, intende sostenere il percorso di studi dei figli dei dipendenti, in particolare premiando le eccellenze.

Pertanto, sono istituite n. 60 borse di studio annuali in favore di figli e orfani dei dipendenti.

I destinatari delle borse di studio sono:

- gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado (Medie Inferiori), statali o paritari;
- gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado (Medie Superiori) ed istituti professionali, statali o paritari;
- gli studenti universitari.

Le borse di studio sono così distribuite:

Categoria 1 a) i destinatari devono aver frequentato la prima o la seconda classe degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado e aver conseguito la promozione alla classe successiva.

Per la categoria 1a) le borse di studio da assegnare sono n. 10 del valore di Euro 300,00 cadauna.

Categoria 2 a) i destinatari devono aver frequentato la 3° classe degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado e aver conseguito il diploma di scuola media inferiore.

Per la categoria 2a) le borse di studio da assegnare sono n. 10 del valore di Euro 300,00 cadauna.

Categoria 1 b) i destinatari devono aver frequentato la prima o la seconda classe degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado o Istituti Professionali e aver conseguito la promozione alle classi successive.

Per la categoria 1b) le borse di studio da assegnare sono n. 10 del valore di Euro 400,00 cadauna.

Categoria 2 b) i destinatari devono aver frequentato la terza o la quarta classe degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado o Istituti Professionali e aver conseguito la promozione alla classe successiva.

Per la categoria 2b) le borse di studio da assegnare sono n. 10 del valore di Euro 400,00 cadauna.

Categoria 3 b) i destinatari sono gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore da istituti di istruzione secondaria di 2° grado (Medie Superiori) statali o paritari.

Per la categoria 3b) le borse di studio da assegnare sono n. 10 del valore di Euro 500,00 cadauna.

Categoria 1 c) i destinatari devono essere iscritti ad un corso di istruzione universitario o equivalente presso Università statali o legalmente riconosciute.

Per la categoria 1c) le borse di studio da assegnare sono n. 10 del valore di Euro 500,00 cadauna.

(Art. 2) Requisiti di ammissione

Gli studenti di cui alle categorie 1a) 1b) e 2b) devono aver conseguito nello scrutinio finale della sessione estiva una votazione con una media minima di 7/10 in profitto e non essere ripetenti.

Gli studenti di cui alla categoria 2a) devono aver conseguito il diploma di licenza media inferiore con una votazione minima di 7/10 e non essere ripetenti.

Gli studenti di cui alla categoria 3b) devono aver riportato nell'esame di maturità la votazione minima di 70/100 e non essere ripetenti.

Gli studenti di cui alla categoria 1c) devono aver superato nell'anno accademico tutti gli esami inerenti al piano di studi del corso cui sono iscritti con una votazione media non inferiore a 24/30. Gli studenti che nel corso dell'anno accademico hanno conseguito il diploma di laurea devono aver riportato la votazione minima di 90/110.

(Art.3) Condizioni e modalità di partecipazione

Le domande devono essere compilate e debitamente sottoscritte dal genitore dipendente dell'AdSP, o da chi ne fa le veci, e pervenire entro il 30 ottobre, se riguardano la frequenza agli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

Le domande devono essere compilate e debitamente sottoscritte dal genitore dipendente dell'AdSP, o da chi ne fa le veci, e pervenire entro il 30 ottobre, se riguardano la frequenza agli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

Le domande che riguardano i corsi universitari devono pervenire entro il 30 aprile.

Nei termini di cui sopra devono essere altresì prodotti in allegato alle stesse i seguenti documenti:

- per i concorrenti all'assegnazione delle borse di studio di cui alla categoria 1a), 1 b) e 2b) il certificato scolastico o la dichiarazione sostitutiva, prodotta ai sensi della legge

vigente, attestante la votazione riportata nello scrutinio finale della sessione estiva per l'ammissione alla classe successiva, l'iscrizione all'anno scolastico in corso e la dichiarazione che lo studente non abbia ripetuto la classe di provenienza;

- per i concorrenti all'assegnazione delle borse di studio di cui alla categoria 2a) il certificato scolastico o la dichiarazione sostitutiva, prodotta ai sensi della legge vigente, attestante la votazione riportata per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore, l'iscrizione all'anno scolastico in corso e la dichiarazione che lo studente non abbia ripetuto la classe di provenienza;
- per i concorrenti all'assegnazione delle borse di studio di cui alla categoria 3b) il certificato scolastico o la dichiarazione sostitutiva, prodotta ai sensi della legge vigente, attestante la votazione riportata per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e la dichiarazione che lo studente non abbia ripetuto la classe di provenienza.
- per i concorrenti all'assegnazione delle borse di studio della categoria 1c) il certificato rilasciato dalla competente facoltà universitaria frequentata o la dichiarazione sostitutiva, prodotta ai sensi della legge vigente, attestante l'anno a cui lo studente è iscritto, il piano di studi suddiviso per anni accademici, gli esami sostenuti con le rispettive votazioni conseguite, l'iscrizione al nuovo anno accademico.

Non è richiesta l'iscrizione all'anno successivo nel caso in cui l'anno interessato sia quello del diploma di maturità (cat. 3b) e diploma di laurea (cat. 1c).

(Art. 4) Criteri per l'assegnazione

I candidati sono graduati fra loro per ogni categoria di borsa di studio in ragione dei risultati scolastici; in caso di parità si terrà conto della corrispondenza dell'età alla classe frequentata. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Per media si intende la media aritmetica delle valutazioni conseguite nelle varie discipline del corso di studi, comprensive, per la scuola secondaria di 1° e 2° grado, del voto di condotta.

Non concorrono alla formazione della media le materie facoltative, i laboratori facoltativi, l'educazione fisica e la religione.

Non ha diritto di ammissione lo studente che ha debiti formativi in una o più materie, anche se la media complessiva è pari o superiore a 7/10.

Non verranno prese in considerazione le domande di studenti universitari per esami sostenuti in anni fuori corso.

Nel caso in cui il numero degli aventi diritto nelle singole categorie fosse inferiore a dieci l'importo non attribuito verrà ridistribuito proporzionalmente agli aventi diritto della stessa categoria con un incremento massimo del 10% per ogni singola borsa di studio.

La spedizione o la consegna della domanda oltre i termini indicati all'art. 3 del presente Regolamento costituiranno motivo di esclusione della stessa.

(Art. 5) Commissione esaminatrice

L'accertamento dei requisiti di ammissione, nonché la formazione della graduatoria relativa ad ogni categoria di borse di studio da assegnare, sono demandati ad una apposita Commissione, presieduta dal direttore dello Staff Personale e Organizzazione al quale partecipano i responsabili degli Uffici Amministrazione del Personale, Controllo di Gestione, Contabilità Generale e Analitica, oltre a un rappresentante per ciascuna sigla sindacale rappresentativa dei lavoratori dell'Ente. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono espletate da un componente dell'Ufficio Amministrazione del Personale.

Nel caso in cui le assegnazioni ad una singola categoria risultino inferiori al massimo consentito come previsto all'art. 1, la Commissione ha la facoltà di ampliare il numero delle borse di studio attribuibili ad altre categorie nel rispetto dello stanziamento previsto e del numero massimo di borse erogabili.

Nel caso si verifichi la fattispecie sopra descritta, la Commissione attribuisce il maggior numero di borse di studio alle restanti categorie in proporzione al numero di borse di studio alla stessa assegnabili sulla base delle domande esaminate.

Ove il criterio proporzionale non fosse immediatamente applicabile si procede al sorteggio.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza e sono definitive.

(Art. 6) Buoni Libro

Ai candidati non risultanti tra gli assegnatari di borse di studio potrà essere erogata, a discrezione della Commissione e a titolo di riconoscimento per i risultati conseguiti negli studi, un premio consistente in buoni per l'acquisto di libri pari al 40% dell'importo della borsa di studio della categoria di riferimento.

Il valore complessivo dei Buoni Libro, per ogni anno scolastico di riferimento, è di Euro 1.500,00.

Nel caso le borse di studio non fossero interamente assegnate e rimanessero disponibili ulteriori fondi, l'importo complessivo da destinare ai Buoni Libro può essere incrementato di ulteriori Euro 1.500,00.

(Art. 7) Disposizioni Finali e Transitorie

La somma complessiva massima, fissata in Euro 25.500,00, sarà indicata per le necessarie coperture nel bilancio di previsione, a cura dell'Ufficio Amministrazione del Personale.

Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in relazione ad eventuali modifiche alla normativa vigente.

Il presente Regolamento è valevole a partire dall'anno scolastico/accademico 2018/2019.